

COMUNE DI SARNANO

Provincia di Macerata

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

**IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 16/07/2020
"REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE COMUNALI. APPROVAZIONE"**

**L'organo di revisione
Dott. Simona Canzonetta**

L'anno 2020, il giorno 23 del mese di Luglio, la sottoscritta, Dott. Simona Canzonetta, Dott. Commercialista, Revisore Contabile Unico dell'Ente, nominato con deliberazione comunale n.41 del 6 Settembre 2018, ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs n. 267/2000,

- Ricevuta in data 21 luglio 2020 la Proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 16/07/2020 "Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali. Approvazione", con documentazione allegata;
- Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n.7, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Premesso,

- che l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;
- che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- che l'art. 149 del Tuel (D.lgs. n.267/2000) conferma, all'art. 149, che *"...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.»* mentre l'art. 42, II comma, precisa che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...;
- che l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 dispone che *"... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*.

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27/2020, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

Preso atto che la Legge di conversione del DL 34/2020 (Decreto Rilancio), art. 107, ha prorogato dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Richiamato l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, il comma 792, il quale dispone che *“...Le attività di riscossione relative agli atti degli enti, indicati nella lettera a), emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata sono potenziate mediante le seguenti disposizioni...”*:

“a) l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. [...] ...”;

“b) gli atti di cui alla lettera a) acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale [...] di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 [...] ...”;

Evidenziato che la legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) all'art.1, commi da 792 ad 815 ha innovato la disciplina dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate;

Considerato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34:

15 *«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del*

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Considerato che l'Ente deve provvedere a modificare le modalità di gestione della riscossione coattiva rinviando ad apposito Regolamento in materia.

Verificato inoltre che l'Ente deve prevedere all'istituzione di nuove norme dirette a regolare la definizione degli importi tributari minimi esigibili, la concessione di piani di rateizzazione di tributi e entrate patrimoniali su atti antecedenti l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo, la definizione dei limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari, le richieste di compensazione e la possibilità di differire i termini di versamento o rimettere in termini i versamenti mediante delibera di giunta comunale, in caso di comprovati motivi.

Esaminato l'allegato schema di Regolamento Generale delle Entrate comunali, redatto in conformità ai principi generali della Legge 21 luglio 2000, n.212 in materia di Statuto dei diritti del Contribuente, predisposto dal competente ufficio comunale.

Tenuto conto che con l'approvazione del suddetto Regolamento si stabilisce la disciplina generale delle entrate, nelle fasi di riscossione, accertamento liquidazione, i limiti di esenzione per i versamenti e rimborsi, i criteri per l'applicazione delle sanzioni tributarie, l'introduzione dell'istituto della compensazione fra debiti e crediti e la disciplina della rateizzazione dei pagamenti.

Visto il vigente Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie (delibere di Consiglio comunale n. 61/1998, n. 21/1999 e n. 39/1999);

Visto il vigente Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative (delibera Consiglio comunale n. 31/2005);

Visto, altresì, il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario riguardo la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. 18.8.2000 n. 267;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

E S P R I M E P A R E R E F A V O R E V O L E

in ordine alla Proposta di delibera di Consiglio comunale n. 24 del 16 Luglio 2020 "Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate comunali. Approvazione".

Civitanova Marche, li 23 Luglio 2020.

L'organo Unico di Revisione

Dott.ssa Simona Canzonetta

